

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

PATTO DI STABILITÀ 2015

**Relazione allegata
al Bilancio di previsione**

1. Il quadro normativo vigente

1.1 Aspetti introduttivi

La legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) torna a modificare le disposizioni riguardanti il patto di stabilità per il triennio 2015/2017 lasciando però inalterato gran parte dell'impianto introdotto nell'anno 2012. Il patto di stabilità degli enti locali per l'anno 2015 risulta, pertanto, ancora disciplinato dall'art. 31 della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), così come modificato dalla Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e dalla Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014). A detta disposizione si aggiungono altre disposizioni contenute nel D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, e nel D.L. n. 16/2012 che ha introdotto il "Patto di stabilità interno nazionale orizzontale". Ad esse si aggiungono poi le altre disposizioni che nel corso degli anni 2013 e 2014 hanno ulteriormente integrato e modificato le fattispecie da escludere dal saldo finanziario.

Analizzando le modalità di costruzione della manovra si può concludere che l'impianto di calcolo resta sostanzialmente confermato: gli enti, per la determinazione degli obiettivi del Patto, dovranno continuare a determinare l'obiettivo ed il saldo in termini di competenza mista, ovvero considerando la competenza (accertamenti ed impegni) per le entrate e le spese correnti e la cassa (riscossioni e pagamenti) per le entrate e le spese in conto capitale con riferimento però alla media storica triennale delle spese correnti (2010/2012).

Esaminando l'articolo 31 della legge richiamata (legge n. 183/2011), il modello di Patto proposto dal legislatore può essere articolabile in fasi distinte caratterizzato da:

- a) definizione del saldo obiettivo per ciascuna annualità;
- b) monitoraggio;
- c) verifica finale a cui è correlato l'eventuale sistema sanzionatorio.

Altra importante novità riguarda l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Il comma 490 della stessa legge include a partire dal 2015 nel computo del saldo di competenza mista rilevante ai fini della valutazione del rispetto del Patto di stabilità anche gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che saranno effettuati nel corso del 2015 in base al nuovo principio della contabilità finanziaria rafforzata che dovrà essere applicato dalla generalità delle autonomie locali a partire dal 1° gennaio 2015.

Il secondo periodo del comma 490 apre inoltre all'eventualità che, sulla base dei valori relativi agli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015 acquisiti con specifico monitoraggio, le percentuali obiettivo del Patto per l'anno 2015, possano essere modificate. A decorrere dall'anno 2016, le percentuali obiettivo vanno rideterminate tenendo conto in ogni caso anche del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

Definizione del saldo obiettivo

Con riferimento al primo aspetto, dalla lettura della norma si fa presente che, per la determinazione del proprio obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti con popolazione superiore a 1.000 devono attenersi alla seguente procedura:

- calcolare la media della spesa corrente registrata negli anni 2010-2012, così come desunta dai certificati di conto consuntivo (si noti la modifica del triennio rispetto all'anno 2014);
- applicare, a questo valore medio le percentuali per gli anni 2015, 2016 e 2017 pari, rispettivamente, a 17,2% per il 2015 e 18,03% per il 2016 e il 2017;
- sterilizzare il saldo ottenuto della riduzione dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010;
- aggiungere/sottrarre al valore ottenuto l'ulteriore addendo determinato dall'eventuale applicazione del patto di stabilità territoriale;

- aggiungere/sottrarre al valore ottenuto l'ulteriore addendo determinato dall'eventuale applicazione di ulteriori riduzioni previste dalla normativa (gestioni associate sovracomunali, ...).

Il saldo obiettivo calcolato costituirà il valore da porre a confronto con quello effettivo ottenuto quale differenza tra le entrate finali (entrate dei titoli da I a IV) e le spese finali (spese dei titoli da I a II) al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, delle ulteriori e specifiche poste di bilancio riportate nelle tabelle operative della presente relazione, così come previste dai commi dell'articolo 31 della Legge di stabilità.

Monitoraggio e controllo

Resta confermato il sistema di monitoraggio già previsto nella legge di stabilità dell'anno precedente.

Tutti gli enti interessati al Patto sono tenuti a produrre al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

- il prospetto dimostrativo, definito da un apposito decreto del MEF, dell'obiettivo di competenza mista annuale determinato dall'ente in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 31. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto, costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno;
- un prospetto semestrale, quello del primo semestre deve essere trasmesso entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al punto precedente e quello del secondo semestre entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>, e contenente tutte quelle informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, che saranno definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Verifica finale

La verifica finale del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno è effettuata da ciascun ente attraverso apposita certificazione da inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, secondo un prospetto e con le modalità definite da un apposito decreto.

A riguardo vengono confermate le sanzioni già inasprite rispetto al passato con le modifiche introdotte dai commi 445 e 446 della Legge di stabilità 2013. In caso di ritardata trasmissione della certificazione, oltre il termine del 31 marzo, ma entro i 60 giorni dall'approvazione del consuntivo e che attestò il rispetto del patto di stabilità, all'ente si applica la sanzione di cui al comma 26 lett. d), ossia l'impossibilità dell'ente di procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

Decorso il termine dei 60 giorni il presidente dei revisori dei conti, in qualità di commissario ad acta provvede all'invio della certificazione sottoscritta dai soggetti previsti dalla legge entro 30 giorni. L'erogazione delle risorse o trasferimenti erariali sono sospesi fino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta della documentazione.

La certificazione e il prospetto devono essere sottoscritti, oltre che dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, anche dall'organo di revisione economico-finanziario. La documentazione priva delle tre citate sottoscrizioni non è ritenuta valida ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilità interno.

La documentazione prodotta dal sistema web deve essere firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

I dati indicati nella certificazione del patto di stabilità interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal conto consuntivo dell'anno di riferimento. Decorsi quindici giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata e, pertanto, non sono accettate certificazioni trasmesse successivamente a tale termine.

2. Applicazione delle disposizioni di legge al nostro ente

Conclusa l'analisi delle varie disposizioni che disciplinano il patto di stabilità, nella parte che segue cercheremo di analizzare gli effetti che si vengono a determinare nel nostro ente al fine di:

- definire i valori obiettivo da comunicare al Ministero dell'Economia;
- verificare già in sede preventiva la capacità dell'ente di rispettare i suddetti tetti di spesa operando distintamente con riferimento all'anno 2015.

2.1 Gli obiettivi da conseguire nell'anno 2015

Nella parte che segue verranno definiti nell'ordine:

- il calcolo del saldo obiettivo da conseguire nell'anno 2015 e nei due successivi;
- la verifica della compatibilità delle previsioni 2015 con gli obiettivi determinati.

2.1.1 Il calcolo del saldo obiettivo

La tabella sotto riportata permette di determinare il valore della manovra correttiva da applicare. A tal fine si è proceduto per steps successivi:

- dapprima calcolando la spesa media corrente del periodo 2010/2012:

Calcolo spesa corrente media 2010/2012 art. 31 comma 2

SPESE CORRENTI	2010	2011	2012	media
Impegni titolo I	48.313	49.749	38.909	45.657

- moltiplicando il valore ottenuto per i coefficienti previsti:

Calcolo Saldo obiettivo art. 31 comma 2

ANNO	Spesa corrente media 2010/2012	Coefficiente	Obiettivo di competenza
2015	€ 45.657	17,2%	€ 7.853
2016	€		€
2017	€		€

Il comma 492, lettera a), dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014 stabilisce che a decorrere dal 2015 non si applicano le norme riguardanti la virtuosità degli enti previste dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

- sterilizzando per ciascuna annualità il taglio dei trasferimenti erariali previsto dall'articolo 14 del D.L. n. 78/2010:

Calcolo Saldo obiettivo con neutralizzazione riduzione trasferimenti art. 31 comma 4

ANNO	Coefficiente	Obiettivo di competenza art. 31 comma 2	Taglio trasferimenti art. 14 D.L. 78/2010	Saldo art. 31 comma 4 Legge di stabilità
2015		€ 7.853	6.396	€ 1.457
2016		€		€
2017		€		€

d) sommando algebricamente al valore di cui alla riga relativa all'anno 2015 i valori generati dall'applicazione del Patto Nazionale e del Patto Regionale:

Rideterminazione obiettivo da conseguire anno 2015 (art. 31 L. n. 183/2011)	Importo
Obiettivo da conseguire Art. 31 L. 183/2011	1.457
Patto Nazionale "Orizzontale" (+/-)	
Patto Nazionale "Verticale" (+/-)	
Patto Regionale "Verticale" (+/-)	
Patto Regionale "Verticale" Incentivato" (+/-)	-11.194
Patto Regionale "Orizzontale" (+/-)	-4.790
Saldo obiettivo 2015 rideterminato Patto Territoriale	-14.527,00

e) sommando algebricamente al valore ottenuto applicando le riduzioni precedenti, se ed in quanto presenti, i valori relativi ad ulteriori riduzioni previste dalla normativa vigente:

Rideterminazione obiettivo da conseguire anno 2015 (art. 31 L. n. 183/2011)	Importo
Importo della riduzione dell'obiettivo (art. 1 co. 122, L. n. 220/2010)	0,00
Variazione dell'obiettivo per gestioni associate sovracomunali (art. 31, co. 6bis, L. 183/2011)	
Saldo obiettivo finale 2015	-14.527,00

In conclusione l'obiettivo programmatico annuale per ciascuna annualità risulta riepilogato nella tabella che segue:

RIEPILOGO			
OBIETTIVO PROGRAMMATICICO ANNUALE			
	2015	2016	2017
OBIETTIVO	-14.527		

2.1.2 Verifica preventiva del rispetto dell'obiettivo programmatico

Definita la manovra da applicare, e definito l'obiettivo annuale da conseguire, l'ultima parte della presente relazione è finalizzata a verificare, ai sensi del comma 18 dell'articolo 31 della Legge di stabilità, se il bilancio di previsione dell'ente al quale si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno è stato costruito iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia in grado di garantire il rispetto prospettico delle regole che disciplinano il patto medesimo.

Si ricorda che il richiamato comma prevede espressamente che gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

ENTRATE/SPESE	2015	2016	2017
Entrate Titolo I (competenza)	24.987.011,13	0,00	0,00
Entrate Titolo II (competenza) (1)	16.925.374,14	0,00	0,00
Entrate Titolo III (competenza)	2.382.903,20	0,00	0,00
totale entrate correnti (A)	44.295.288,47	0,00	0,00
Spese Titolo I (competenza) (1)	43.590.093,01	0,00	0,00
totale spesa corrente (B)	43.590.093,01	0,00	0,00
saldo corrente di competenza (A-B)	705.195,46	0,00	0,00
Entrate Titolo IV (cassa) 1 :	5.650.000,00	0,00	0,00
totale entrate c/capitale (C)	5.650.000,00	0,00	0,00
totale Spese c/capitale (D)	18.000.000,00	0,00	0,00
Salvo finanziari D.L. 35/2013	0,00		
atto regionale verticale incentivato e orizzontale	0,00		
Spese Titolo II (cassa) (1)	18.000.000,00	0,00	0,00
Saldo finanziario c/capitale di cassa (C - D)	-12.350.000,00	0,00	0,00
Saldo di competenza mista (E) [(A - B) + (C - D)]	-11.644.804,54	0,00	0,00
Saldo obiettivo 2015	-14.527.000,00		
Saldo obiettivo 2016	1.836.000,00		
Saldo obiettivo 2017	1.836.000,00		